



# AVVERA PROTEZIONE INFORTUNI

ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE  
FACOLTATIVA COLLEGATA AI CONTRATTI DI MUTUO  
CONCESSI DA CREDITO EMILIANO S.P.A.

Polizza collettiva N. 90000013ZB di Credemassicurazioni S.p.A.

## SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Avvera Protezione Infortuni) – Edizione CRSMO03883DUE0226
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo** (DIPA Avvera Protezione Infortuni) – Edizione CRSMO03883DUE0226
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) – Edizione CRSMO03883T0226
- **Fac - Simile del Modulo di Adesione**

e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione CRSMO03883T0226  
Data di ultimo aggiornamento 10 febbraio 2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Avvera Protezione Infortuni è una Polizza collettiva, ad adesione facoltativa che assicura i rischi di Morte da infortunio e Invalidità Totale permanente da infortunio che possono compromettere il pagamento delle rate del mutuo ed è collegata ai contratti di mutuo concessi alla clientela privata di Credito Emiliano residente in Italia



### Che cosa è assicurato?

Le prestazioni assicurate sono le seguenti:

- ✓ **Morte** da infortunio;
- ✓ **Invalidità Totale Permanente** da infortunio pari o superiore al 60%.

Credemassicurazioni garantisce il rimborso del capitale assicurato al momento del verificarsi della morte o dell'invalidità totale permanente dell'Assicurato, in seguito ad infortunio.

Il **capitale assicurato** decresce annualmente secondo un piano predefinito. Se il mutuo erogato prevede un periodo di preammortamento, il capitale assicurato resta costante limitatamente a tale periodo.

Il capitale massimo assicurabile è di € 250.000 sia nel caso di morte da infortunio che nel caso di invalidità permanente da infortunio pari o superiore al 60% e non potrà comunque essere maggiore dell'importo erogato con il contratto di mutuo.

È possibile assicurare più persone con unico contratto; in tal caso, il capitale assicurato è suddiviso in proporzione al numero delle persone assicurate.



### Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza:

- ✗ non hanno ancora compiuto 18 anni;
- ✗ non sono residenti in Italia;
- ✗ non hanno stipulato un mutuo con Credito Emiliano S.p.A.;
- ✗ alla scadenza dell'assicurazione, hanno un'età superiore a 77 anni.

Le coperture per **Invalidità Totale Permanente da Infortunio** pari o superiore al 60% e **Morte da Infortunio**, garantite da Credemassicurazioni, non sono operanti negli infortuni causati da:

- ✗ uso e guida di mezzi di locomozione subacquea; guida di veicoli/natanti a motore diversi da autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto, per uso privato, e in ogni caso, se il conducente assicurato è privo dell'abilitazione alla guida prescritta dalle disposizioni vigenti;
- ✗ patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
- ✗ infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi (ad es. paracadutismo);
- ✗ sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
- ✗ uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di farmaci, stati di ubriachezza o alcolismo acuto o cronico;
- ✗ operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.



## Ci sono limiti di copertura?

- ! L'**Invalidità Totale Permanente** inferiore al 60% non è coperta dalla polizza.
- ! Ferme le esclusioni previste dalla polizza, le somme assicurate sono ridotte del 50%, se al momento del sinistro, l'assicurato svolge una delle seguenti attività: fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi di artificio od esplosivi in genere, operatori nel campo dell'energia nucleare, collaudatori di auto e motoveicoli, manipolatori di sostanze corrosive e tossiche, addetti a Zoo e luna park e simili, guide alpine, palombari, boscaioli, taglialegna, tagliapietre, addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree, addetti all'estrazione in cave o miniere, nonché alla costruzione o manutenzione di ponti, gallerie, grattacieli e simili, appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai vigili del fuoco, alla protezione civile per i rischi speciali.
- ! L'Indennizzo, in caso di Morte dell'Assicurato per infortunio, non è cumulabile con quello per Invalidità Totale Permanente da Infortunio pari o superiore al 60%.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture assicurative per **Morte da infortunio** e **Invalidità Totale Permanente da Infortunio** sono valide in tutto il mondo.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e se è presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto.
- Se trasferisci la residenza hai l'obbligo di comunicarlo immediatamente a Credemassicurazioni.



## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero ed in un'unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio tramite bonifico bancario o addebito sul c/c bancario.  
Il premio è comprensivo di imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture decorrono dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio e cessano alle ore 24:00 del giorno di scadenza dell'assicurazione. L'assicurazione ha una durata pari a quella del contratto di mutuo, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.



## Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso** entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Inoltre, puoi **recedere annualmente** con un preavviso di almeno 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una comunicazione a Credemassicurazioni con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (raccomandata AR, PEC, per il tramite dell'Intermediario).

Credemassicurazioni può esercitare il diritto di recesso se l'Assicurato ha dichiarato di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori polizze in qualità di assicurato contro i rischi infortuni i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale della presente polizza, eccedono l'importo di € 500.000 e tale dichiarazione risulta non corretta.

In questi casi, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo.

# Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo concessi da Credito Emiliano S.p.A

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Avvera Protezione Infortuni

Data ultimo aggiornamento: 10/02/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa. **Il Contraente e l'Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

**Credemassicurazioni S.p.A.**, Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel.800 27.33.36; sito internet: [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it); e-mail: [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it); PEC: [info@pec.credemassicurazioni.it](mailto:info@pec.credemassicurazioni.it). Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Avvera Protezione Infortuni prevede un unico pacchetto di garanzie e le singole sezioni che lo compongono, Invalidità Totale Permanente da infortunio e Morte da infortunio, non sono proponibili separatamente.

L'impegno di Credemassicurazioni è limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le garanzie **Invalidità Totale Permanente da infortunio e Morte da infortunio** non operano nei seguenti casi:

- ✗ Dolo dell'Aderente o dell'Assicurato o del Beneficiario;
- ✗ Azioni intenzionali dell'Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato;
- ✗ Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone;
- ✗ Partecipazione alla guida o come passeggero, di veicoli, aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), natanti a motore in competizioni e nelle relative prove, la pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali - ad esempio titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo;
- ✗ Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi;
- ✗ Infortuni subiti a seguito di terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- ✗ Infortuni subiti a seguito di arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale o per altri motivi di carattere eccezionale;

- ✗ Infortuni che sono conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche;
- ✗ Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.



## Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Questa copertura assicurativa è collegata ai contratti di mutuo concessi alla clientela privata (di età almeno pari a 18 anni alla sottoscrizione e non superiore a 77 anni alla scadenza del mutuo, residente in Italia) di Credito Emiliano ed è rivolta a tutelare la persona dai rischi di Morte da infortunio e Invalidità Totale Permanente da infortunio pari o superiore al 60%, che potrebbero compromettere il pagamento delle rate del mutuo.



## Quali costi devo sostenere?

Il Premio unico è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del Contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo **espresse in termini percentuali sul premio versato, al netto delle imposte.**

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	45%
Altri costi	10%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	È possibile presentare un reclamo a Credemassicurazioni inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; e-mail: <a href="mailto:reclami@credemassicurazioni.it">reclami@credemassicurazioni.it</a> oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: <a href="https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html">https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html</a> La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato al Credemassicurazioni S.p.A.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Se insorgono eventuali controversie sull'insorgenza e/o sulle conseguenze dell'Infortunio oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti, tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Per la garanzia infortuni è applicata l'aliquota d'imposta del 2,5%. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovute dall'Aderente.
---	---

### **Cosa è il diritto all'oblio oncologico?**

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se sei stato affetto da patologie oncologiche il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica), in merito a questa pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet al seguente link <a href="https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/oblio-oncologico.html">https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/oblio-oncologico.html</a>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Se prima della stipula o del rinnovo del contratto hai fornito informazioni sul tuo stato di salute relative a patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso senza episodi di recidiva, puoi inviare tempestivamente a Credemassicurazioni, o all'intermediario, la certificazione che ti è stata rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



# AVVERA PROTEZIONE INFORTUNI

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo concessi da Credito Emiliano S.p.A.

Polizza collettiva N. 90000013ZB di Credemassicurazioni S.p.A.

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO**

*da consegnare al potenziale Aderente prima della sottoscrizione della Polizza e da leggere attentamente*

# INTRODUZIONE

Avvera Protezione Infortuni è una *Polizza* collettiva, ad adesione facoltativa, collegata ai *Contratti di Mutuo* concessi alla clientela privata di Credito Emiliano S.p.A. avente residenza fiscale in Italia al momento dell'attivazione, che assicura i rischi di Morte da Infortunio e Invalidità Totale Permanente da Infortunio che possono compromettere il pagamento delle rate del mutuo.



## QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Hai almeno compiuto 18 anni
- Sei residente in Italia
- Hai stipulato un mutuo con Credito Emiliano S.p.A.
- Alla scadenza della polizza la tua età non super i 77 anni
- Cerchi una copertura che ti tuteli dall'impossibilità di far fronte al rimborso del mutuo in caso di gravi infortuni, che possano comportare l'Invalidità Totale Permanente o la Morte.



## QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Non hai ancora compiuto 18 anni
- Non sei residente in Italia
- Non hai stipulato un mutuo con Credito Emiliano S.p.A.
- Alla scadenza della polizza hai un'età superiore a 77 anni

## GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli del Codice Civile citati.

## LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

## NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono le norme che regolano la *Polizza* in generale.

## SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui sono illustrate le garanzie, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

Le sezioni sono:

- *INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO*
- *MORTE DA INFORTUNIO*

Avvera Protezione Infortuni prevede un unico pacchetto di garanzie e le singole sezioni **non sono proponibili separatamente**.

Le prestazioni sono corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi di *Credemassicurazioni* risultano esclusivamente dalla *Polizza* collettiva n. 90000013ZB stipulata dal *Contraente* in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un *Contratto di Mutuo* e in abbinamento a detto contratto.

Sono operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel *Modulo di Adesione*.

**Ti ricordiamo che il pagamento del *Sinistro* viene corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che trovi in queste sezioni.**

## APPENDICI

Sono documenti aggiuntivi alle *Condizioni di Assicurazione*

## INFORMAZIONI UTILI

Le parti evidenziate in questo modo sono quelle da leggere attentamente.

## HAI BISOGNO DI AIUTO?

**Servizio clienti gratuito** - attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00).

800 - 27.33.36

# Indice

GLOSSARIO	1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
 1 OBBLIGHI DELL'ADERENTE	1
 2 DURATA DELLA COPERTURA	2
 3 RECESSO	2
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	3
 5 DOVE VALE LA COPERTURA	4
 6 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO	4
 7 ALTRE INFORMAZIONI	7
 8 COMUNICAZIONI	7
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO	8
 9 CHE COSA POSSO ASSICURARE	8
 10 CHE COSA NON È ASSICURATO	9
 11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	10
 12 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	10
SEZIONE MORTE DA INFORTUNIO	11
 13 CHE COSA POSSO ASSICURARE	11
 14 CHE COSA NON È ASSICURATO	12
 15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	13
 16 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	13
APPENDICI	
APPENDICE 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE	15
APPENDICE 2 - TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE E PER MORTE	18
ALLEGATI	
FAC SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE	
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO	

# GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

## ADERENTE

Soggetto che, avendo stipulato un *Contratto di Mutuo* con il *Contraente*, ha sottoscritto il *Modulo di Adesione* alla *Copertura Assicurativa*. L'adesione al contratto di assicurazione è facoltativa.

## AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Area personale, a disposizione dell'*Aderente*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

## ASSICURATO

Persona fisica, residente in Italia, a cui si riferisce l'*Assicurazione*, individuata nel *Modulo di Adesione*.

## ASSICURAZIONE

Contratto di assicurazione.

## BENEFICIARIO

Soggetto a favore del quale *Credemassicurazioni* riconoscerà la liquidazione in caso di *Sinistro* indennizzabile

## CAPITALE ASSICURATO INIZIALE

*Capitale Assicurato* prescelto dall'*Aderente* all'atto della sottoscrizione del *Modulo di Adesione*.

## COMPAGNIA

*Credemassicurazioni*

## CONTRAENTE

Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la *Polizza di Assicurazione*.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

## CONTRATTO DI MUTUO

Il contratto stipulato tra il *Contraente* e l'*Aderente*, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del mutuo erogato dal *Contraente* all'*Aderente*.

## COPERTURA / COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa concessa ad un *Assicurato* da *Credemassicurazioni*, ai sensi delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, ed in forza della quale *Credemassicurazioni* è obbligata al pagamento dell'*Indennizzo* al verificarsi di un *Sinistro* previsto dalla *Polizza*.

## CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

## DECORRENZA / DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui l'*Assicurazione* ha effetto e più precisamente dalle ore 24.00 della data di decorrenza se il Premio è stato pagato.

## ESCLUSIONE

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla *Copertura* prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione

## FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull'ammontare del danno totale che rimane a carico dell'*Assicurato* e che quindi non viene indennizzata da *Credemassicurazioni*.

## INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni* a seguito del verificarsi di un *Sinistro* indennizzabile.

## INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, o che presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente *Assicurazione* è Credito Emiliano S.p.A. che si avvale di Avvera S.p.A. per la distribuzione sulla base di apposito accordo di collaborazione orizzontale.

## INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la *Morte* o l'*invalidità Totale Permanente*.

Sono inoltre parificati ad infortunio:

1. L'asfissia non di origine morbosa
2. Gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze
3. L'annegamento
4. L'assideramento o il congelamento
5. I colpi di sole o di calore

## INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio*, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall'attività esercitata. L'*Invalidità Totale Permanente* sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia pari o superiore al 60% (è comunque esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38) -- vedi Appendice 1

## MODULO DI ADESIONE

Modulo sottoscritto dall'*Aderente* per fruire delle *Coperture Assicurative* collettive stipulate dal *Contraente*; il Modulo di Adesione indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle *Coperture*.

## MORTE

La morte dell'*Assicurato* prima della scadenza del contratto di assicurazione.

## POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con *Credemassicurazioni*.

## PREAMMORTAMENTO

Periodo iniziale del *Contratto di Mutuo* durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota di interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale del *Contratto di Mutuo* rimane invariato.

## PREMIO

Somma di denaro dovuta dall'*Aderente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla *Copertura* prestata con la *Polizza*.

## PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

## RECESSO

Diritto dell'*Aderente* di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.

Il diritto di recesso può essere esercitato anche da *Credemassicurazioni*, nei termini indicati nelle *Condizioni di Assicurazione*.

## SINISTRO

Verificarsi dell'evento dannoso previsto dalla *Polizza* e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata se ricorrono i presupposti di cui alle *Condizioni di Assicurazione*.

## SOMMA ASSICURATA

La prestazione corrisposta in caso di *Sinistro* da parte di *Credemassicurazioni*. Viene calcolata applicando la percentuale indicata nella tabella riportata in appendice alle *Condizioni di Assicurazione* (Appendice 2) al *Capitale Assicurato Iniziale* indicato nel *Modulo di Adesione*.

# GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario sono riportati gli articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

## ART. 58 DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE

“Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.”

## ART. 1284 SAGGIO DEGLI INTERESSI

“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”

## ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

## ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

## ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

#### **ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE**

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

#### **ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE**

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Norme comuni a tutte le garanzie



### 1 OBBLIGHI DELL'ADERENTE

#### 1.1 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO

L'Aderente e l'Assicurato devono fornire a Credemassicurazioni le informazioni che possono influire sulla valutazione del rischio in modo preciso e completo. Se non lo fanno consapevolmente o con colpa grave su fatti che conoscono o possono normalmente conoscere, il contratto può essere annullato e l'Assicurato può perdere il diritto all'Indennizzo (come previsto dall'articolo 1892 del Codice Civile).

Se non lo fanno, ma inconsapevolmente o senza colpa grave o su fatti che non conoscono e che non potevano verificare, Credemassicurazioni può recedere dal contratto (come previsto dall'articolo 1893 del Codice Civile).

##### Articolo 1893 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che l'Aderente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio, calcolare il Premio dovuto che possa e tutelare l'Assicurato al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, Credemassicurazioni ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenerne i Premi versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'Indennizzo o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

Quanto sopra anche con riferimento alle dichiarazioni rese in relazione alle eventuali coperture assicurative già in essere con Credemassicurazioni, al fine di rispettare i limiti di capitale assicurato descritti nel successivo art. 1.5 - Limiti di Capitale Assicurato.

Se l'Aderente o l'Assicurato trasferiscono la propria residenza fuori dal territorio italiano, lo devono comunicare immediatamente a Credemassicurazioni e, come indicato al successivo art. 3.5 - Cessazione dell'Assicurazione, le garanzie di polizze cesseranno a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza fuori dal territorio italiano. Se l'Aderente o l'Assicurato non comunicano immediatamente a Credemassicurazioni tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, sono tenuti a tenere indenne Credemassicurazioni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che può derivare da tale inadempimento.

#### 1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Aderente deve dare comunicazione scritta a Credemassicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

##### Articolo 1898 Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che l'Aderente informi Credemassicurazioni di ogni variazione legata all'Assicurato durante tutta la durata contrattuale, affinché Credemassicurazioni possa verificare il Premio dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.

Ad esempio, per questo prodotto, se l'Assicurato, successivamente alla stipula del contratto, trasferisce la propria residenza fuori dall'Italia, è importante che l'Aderente lo comunichi a Credemassicurazioni. In caso di mancata comunicazione, Credemassicurazioni ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di Sinistro, di non pagare alcun Indennizzo.

### 1.3 PERSONE ASSICURABILI – PERSONE ASSICURATE – LIMITI DI ETÀ

La Polizza facoltativa Avvera Protezione Infortuni può essere collocata esclusivamente in abbinamento ai *Contratti di Mutuo* concesso ad un cliente (*Aderente* per la presente *Assicurazione*) di Credito Emiliano S.p.A. (*Contraente* della presente *Assicurazione*).

L'*Assicurato* è una persona fisica, residente in Italia, cliente del *Contraente*, che alla data di adesione alla presente *Assicurazione*, deve avere compiuto almeno 18 anni e alla scadenza avere un'età non superiore a 77 anni.

### 1.4 LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO

Per quanto concerne le garanzie “*Invalidità totale permanente grave da Infortunio*” e “*Morte da Infortunio*”, i capitali massimi assicurabili sono indicati rispettivamente agli artt. 9.2 e 13.2 – *Somme Assicurate delle presenti Condizioni di Assicurazione*. Per le predette garanzie, il capitale massimo assicurabile non può comunque eccedere l'importo di Euro 500.000,00 inteso come somma tra il *Capitale Assicurato Iniziale* della presente *Polizza* ed i capitali assicurati di eventuali ulteriori *Polizze* contro i rischi infortuni, in essere con *Credemassicurazioni* in favore dello stesso *Assicurato*.

#### Esempi

Somme assicurate con altre polizze già in essere	Capitale Assicurato Iniziale con Avvera Protezione Infortuni	Cosa succede?
€ 400.000 - polizze contro i rischi infortuni	€ 120.000	La somma assicurata totale per le polizze contro i rischi infortuni (€ 520.000) è superiore al capitale massimo assicurabile di € 500.000 pertanto <i>Credemassicurazioni</i> può esercitare il recesso così come indicato nell'art. 3.2
€ 200.000 - polizze contro i rischi infortuni	€ 120.000	La somma assicurata totale per le polizze contro i rischi infortuni (€ 320.000) non è superiore al capitale massimo assicurabile di € 500.000, pertanto <i>Credemassicurazioni</i> non può esercitare il recesso così come indicato nell'art.3.2

Se l'*Assicurato* ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1.1 – Dichiarazioni dell'*Aderente* e dell'*Assicurato*, di non avere in essere con *Credemassicurazioni* ulteriori *Polizze* i cui capitali assicurati, se sommati al *Capitale Assicurato Iniziale* della presente *Polizza*, eccedono i limiti sopra indicati e tale dichiarazione risulta non corretta, *Credemassicurazioni* si riserva di esercitare il diritto di recesso, nelle modalità indicate al successivo art. 3.2 - *Recesso di Credemassicurazioni*.



## 2 DURATA DELLA COPERTURA

### 2.1 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE

Per ogni *Assicurato* le *Coperture* decorrono dalle ore 24.00 della data di *Decorrenza dell'Assicurazione* indicata nel Modulo di Adesione, se il *Premio* è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno dell'effettivo pagamento del *Premio*, e cessano alle ore 24.00 del giorno in cui sia trascorso l'intero periodo di durata dell'*Assicurazione*.

Le *Coperture* hanno una durata pari a quella del *Contratto di Mutuo*, comprensiva dell'eventuale periodo di *Preammortamento*, fino ad un massimo di 426 mesi (35 anni e 6 mesi). La durata dell'*Assicurazione* è indicata sul *Modulo di Adesione*.



## 3 RECESSO

### 3.1 RECESSO DELL'ADERENTE

L'*Aderente* può recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di *Decorrenza dell'Assicurazione*. Il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* riceve la comunicazione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* è rimborsato all'*Aderente* il *Premio* versato, al netto delle imposte di legge.

### 3.2 RECESSO DA PARTE DI CREDEMASSICURAZIONI

Se l'*Assicurato* ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1.1 - Dichiarazioni dell'*Aderente* e dell'*Assicurato*, di non avere in essere con *Credemassicurazioni* ulteriori *Polizze* i cui capitali assicurati, se sommati al *Capitale Assicurato Iniziale* della presente *Polizza*, eccedono i limiti indicati all'art. 1.4 - Limiti di *Capitale Assicurato* e tale dichiarazione risulta non corretta, *Credemassicurazioni* si riserva di esercitare il diritto di *Recesso* mediante apposita comunicazione inviata all'*Aderente* entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con conseguente rimborso a favore dell'*Aderente* dell'intero *Premio* versato entro 30 giorni dalla comunicazione di *Recesso*.

In particolare, l'efficacia del *Recesso* esercitato da *Credemassicurazioni* è da intendersi retroattiva sin dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo che sarà quindi improduttivo di effetti sin dall'origine.

### 3.3 RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO

L'*Aderente* può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di *Decorrenza dell'Assicurazione*.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitata la facoltà di *Recesso*, è rimborsato all'*Aderente* il *Premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale l'*Assicurazione* non ha avuto effetto. L'importo da restituire è determinato con le modalità indicate all'art. 6.1.

### 3.4 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Per esercitare il diritto di *Recesso* l'*Aderente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai punti precedenti:

- i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni*, a tale fine fa fede la data di ricezione della raccomandata
- ii. Inviare una comunicazione al recapito PEC di *Credemassicurazioni*
- iii. Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la *Polizza*

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non viene addebitato alcun costo a carico dell'*Aderente*.

### 3.5 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.2 - *Recesso* da parte di *Credemassicurazioni*, l'*Assicurazione* (e quindi le relative garanzie) cessa alle ore 24:00 del giorno in cui sia trascorso l'intero periodo di *Durata dell'Assicurazione* riportata nel *Modulo di Adesione*.

Oppure

Dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a. Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di esercizio del diritto di *Recesso*
- b. Trasferimento della residenza dell'*Assicurato* fuori dal territorio italiano
- c. *Morte* dell'*Assicurato*
- d. *Liquidazione* dell'*Indennizzo* previsto per *Invaldità Totale Permanente* da *Infortunio* dell'*Assicurato*
- e. Estinzione anticipata totale o trasferimento del *Contratto di Mutuo*, se l'*Aderente* non ha comunicato la volontà di mantenere in essere le *Coperture* assicurative
- f. Mancato pagamento del *Premio*, come indicato al successivo articolo 4.1 - Pagamento del *Premio*

## 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO



### 4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* pattuito, riportato sul *Modulo di Adesione*, è dovuto dall'*Aderente* alla data di "*Decorrenza dell'Assicurazione*" e pagato in un'unica soluzione in via anticipata. Il *Contraente*, alla data di "*Decorrenza dell'Assicurazione*", incassa il *Premio* - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del conto corrente bancario dell'*Aderente* - per conto di *Credemassicurazioni* in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dalla stessa al *Contraente*.

Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

## 4.1 REGIME FISCALE

Per le garanzie prestate è applicata l'aliquota d'imposta del 2,5%.

I *Premi* delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovute dall'*Aderente*.



## 5 DOVE VALE LA COPERTURA

### 5.1 DOVE VALE LA COPERTURA

Le coperture sono valide in tutto il mondo.



## 6 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

Nel contesto di una polizza assicurativa abbinata a un contratto di mutuo, come Avvera Protezione Infortuni, è fondamentale comprendere gli effetti che eventi specifici legati al mutuo possono avere sulla copertura assicurativa, come illustrato nella tabella seguente.

Evento relativo al <i>Contratto di Mutuo</i>	Effetto sull' <i>Adesione</i>
Estinzione anticipata totale	L' <i>Assicurazione</i> è risolta anticipatamente con restituzione della parte di <i>Premio</i> pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.
Portabilità	Nell'ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità"), l' <i>Aderente</i> può scegliere se mantenere in essere l' <i>Assicurazione</i> ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di <i>Premio</i> pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.
Rinegoziazione	L' <i>Assicurazione</i> continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite salvo richiesta di cessazione della presente <i>Assicurazione</i> e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni.
Estinzione anticipata parziale	Ferma restando la piena vigenza, l'operatività e la durata del presente contratto, la <i>Somma Assicurata</i> è ridotta nella medesima proporzione, con restituzione all' <i>Aderente</i> di parte del <i>Premio</i> pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, così come disciplinato al successivo art. 6.1

Ogni eventuale restituzione è effettuata a favore dell'*Aderente* entro 30 giorni dalla data in cui quest'ultimo avrà perfezionato le operazioni relative agli eventi sopra citati.

### 6.1 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di estinzione anticipata totale del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente*, cessano tutte le garanzie e l'*Assicurazione* deve intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del *Contratto di Mutuo*.

All'*Aderente*, è restituita la parte di *Premio* pagato, al netto delle imposte di legge, non ancora utilizzato come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto e considerando eventuali precedenti estinzioni parziali. Essa è calcolata per il premio puro (quota parte del *Premio* utilizzata per fornire le prestazioni) in proporzione al periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza dell'*Assicurazione* e del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione al periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza dell'*Assicurazione*.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.

$$\text{Costi} = \text{Costi di intermediazione e Altri costi} * \frac{\text{Durata Residua}}{\text{Durata Assicurazione}}$$

$$\text{Premio Puro} = \text{Premio Puro} * \frac{\text{Durata Residua}}{\text{Durata Assicurazione}} * \frac{\text{Capitale Residuo} - \text{Capitale a Scadenza}}{\text{Capitale Iniziale} - \text{Capitale a Scadenza}}$$

**Premio rimborsato** = componente Costi + componente Premio Puro

**Dove:**

- **Premio Puro** è la differenza tra il *Premio* unico, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso;
- **Durata Residua** è il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*Assicurazione* e la data di scadenza della stessa;
- **Durata Assicurazione** è il numero di giorni intercorrenti tra la data di *Decorrenza* e la data di scadenza dell'*Assicurazione*;
- **Capitale Residuo** è il capitale assicurato relativo al periodo annuo nel quale è avvenuta l'anticipata estinzione;
- **Capitale a Scadenza** è il capitale assicurato alla scadenza contrattuale;
- **Capitale Iniziale** è il *Capitale Assicurato Iniziale*.

**Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo**

Decorrenza dell' <i>Assicurazione</i>	16/07/2025
Scadenza dell' <i>Assicurazione</i>	16/07/2040
<i>Preammortamento</i>	non previsto
<i>Capitale Assicurato Iniziale</i>	€ 150.000,00
Capitale a Scadenza	€ 14.565,00
<b>Premio pagato</b>	<b>€ 1.210,01</b>
Imposte (non rimborsabili)	€ 29,51
Costi	€ 649,28
Premio Puro	€ 531,22
<b>Data estinzione anticipata totale</b>	<b>19/04/2029</b>
Capitale Residuo	€ 129.480,00
Componente Costi da restituire	€ 486,60
Componente Premio Puro da restituire	€ 337,80
<b>Premio rimborsato</b> (componente Costi + componente Premio Puro)	<b>€ 824,40</b>

## 6.2 PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di "portabilità" del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente*, l'*Aderente* può comunicare la propria volontà di mantenere in essere l'*Assicurazione* per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere l'*Assicurazione*, deve essere inoltrata a *Credemassicurazioni*, per il tramite del *Contraente*, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del *Contratto di Mutuo*.

In mancanza di tale comunicazione cessano tutte le garanzie e l'*Assicurazione* deve intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di trasferimento del *Contratto di Mutuo*.

In tal caso all'*Aderente*, è restituita la parte di *Premio* pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente* - per effetto di "portabilità" verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell'*Assicurazione*).

L'importo da restituire è determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1.

### 6.3 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO

In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente*, l'*Assicurazione* continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.

Tuttavia, l'*Aderente*, insieme alla richiesta di rinegoziazione del *Contratto di Mutuo*, può richiedere a *Credemassicurazioni*, per il tramite del *Contraente*, la cessazione della presente *Assicurazione* e la stipula di una nuova *Assicurazione* in base alle nuove condizioni.

In tale caso:

- La *Copertura* cessa e l'*Assicurazione* deve intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di rinegoziazione del *Contratto di Mutuo*
- Con riferimento all'*Assicurazione* cessante, all'*Aderente*, è restituita la parte di *Premio* pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del *Contratto di Mutuo* fino alla data di scadenza dell'*Assicurazione*)

L'importo da restituire è determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1

### 6.4 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di estinzione anticipata parziale del *Contratto di Mutuo*, ferma restando la piena vigenza, l'operatività e la durata del presente contratto, la *Somma Assicurata* è ridotta nella medesima proporzione.

In tale caso, la *Somma Assicurata* è ridotta proporzionalmente a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione anticipata parziale del *Contratto di Mutuo*. La nuova *Somma Assicurata* è ottenuta moltiplicando la precedente *Somma Assicurata* per un rapporto avente:

- Al numeratore, il capitale residuo oggetto del *Contratto di Mutuo* risultante dall'estinzione anticipata parziale
- Al denominatore, il capitale residuo oggetto del *Contratto di Mutuo* prima dell'estinzione anticipata parziale

L'importo che verrà restituito all'*Aderente*, per la parte di *Premio* pagato, sarà determinato con le medesime modalità indicate al precedente art 6.1, ma sarà limitato alla proporzionale riduzione della *Somma Assicurata*.

Nello specifico l'importo da restituire è determinato moltiplicando l'importo calcolato con le modalità indicate al precedente articolo 6.1 per un rapporto avente:

- Al numeratore, l'importo di capitale parzialmente estinto relativo al *Contratto di Mutuo*
- Al denominatore il capitale residuo oggetto del *Contratto di Mutuo* prima dell'estinzione anticipata parziale

<b>Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata parziale del <i>Contratto di Mutuo</i></b>	
Decorrenza dell' <i>Assicurazione</i>	16/07/2025
Scadenza dell' <i>Assicurazione</i>	16/07/2040
<i>Preammortamento</i>	non previsto
<i>Capitale Assicurato Iniziale</i>	€ 150.000,00
Capitale a Scadenza	€ 14.565,00
<b>Premio pagato</b>	<b>€ 1.210,01</b>
Imposte (non rimborsabili)	€ 29,51
Costi	€ 649,28
Premio Puro	€ 531,22
<b>Data estinzione anticipata parziale</b>	<b>19/04/2029</b>
Capitale Residuo	€ 129.480,00
Capitale parzialmente estinto relativo al finanziamento (ipotesi)	€ 15.150,00
Capitale residuo del finanziamento prima dell'estinzione parziale (ipotesi)	€ 120.150,00
Componente Costi da restituire	€ 61,36
Componente Premio Puro da restituire	€ 42,59
<b>Premio rimborsato</b> (componente Costi + componente Premio Puro)	<b>€ 103,95</b>



## 7 ALTRE INFORMAZIONI

### 7.1 CONTROVERSIE

Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'*Aderente*, dell'*Assicurato*, dei *Beneficiari* o degli aventi diritto.

Se tra il *Contraente*, l'*Aderente*, l'*Assicurato* o i *Beneficiari* e *Credemassicurazioni* insorgono eventuali controversie sull'insorgenza e/o sulle conseguenze dell'*Infortunio* oppure sul grado di *Invalidità Totale Permanente*, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici.

L'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal *Contraente*, uno dall'*Aderente/Assicurato*, uno da *Credemassicurazioni*, uno designato congiuntamente da tutti i *Beneficiari*) più il Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'*Assicurato*, luogo dove si riunirà il Collegio stesso.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato. Le spese e le competenze del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità Totale Permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La decisione è vincolante per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

### 7.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è regolato nel presente contratto, valgono le norme di legge.

### 7.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

*Credemassicurazioni* rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*Infortunio*.

#### Articolo 1916 Codice Civile: cosa vuol dire?

L'*Assicurato* può ricevere l'*Indennizzo*, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

## 8 COMUNICAZIONI



### 8.1 COMUNICAZIONI DELL'ADERENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni dell'*Aderente* a *Credemassicurazioni* relative al presente contratto devono essere in forma scritta e indirizzate a:

**Credemassicurazioni S.p.A.**

Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.

e-mail: [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it)

Posta Elettronica Certificata (PEC): [info@pec.credemassicurazioni.it](mailto:info@pec.credemassicurazioni.it)

### 8.2 INFORMATIVA ALL'ADERENTE E ALL'ASSICURATO

*Credemassicurazioni* provvede a trasmettere le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo di residenza dell'*Aderente*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e l'*Assicurato* può avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

### 8.3 AREA RISERVATA – HOME INSURANCE

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* ([www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it)), l'*Aderente* può accedere all'*Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere
- Scaricare le condizioni dei prodotti sottoscritti
- Verificare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei dati personali
- Richiedere il pagamento del *Premio* successivo al primo (se previsto)
- Inoltrare la denuncia di un *Sinistro*

L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni* al primo accesso, senza costi aggiuntivi.

## SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO



### 9 CHE COSA POSSO ASSICURARE

#### 9.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio assicurato è l'*Invalidità Totale Permanente* pari o superiore al 60%, a seguito di *Infortunio* a condizione che:

- a. L'*Infortunio* si è verificato durante il periodo in cui la *Copertura* è efficace
- b. L'*Invalidità Totale Permanente* dell'*Assicurato* è riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell'*Infortunio* che l'ha provocata
- c. *Credemassicurazioni* ha accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'*Indennizzo*
- d. Il *Sinistro* non rientra nelle *Esclusioni* di cui al successivo art. 10.1
- e. L'*Assicurato* o i suoi aventi causa hanno adempiuto agli oneri di cui all'art. 12.1 – Obblighi in caso di *Sinistro*

L'*Indennizzo* che *Credemassicurazioni* corrisponde in base alla *Copertura* per il caso di *Invalidità Totale Permanente* da *Infortunio*, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti *Condizioni di Assicurazione*, consiste in un importo pari alla *Somma Assicurata* alla data del *Sinistro*.

Come data di *Sinistro* si intende, in caso di *Infortunio*, la data di accadimento.

#### 9.2 SOMME ASSICURATE

La *Somma Assicurata* per il caso di *Invalidità Totale Permanente* da *Infortunio* consiste in un importo pari al *Capitale Assicurato Iniziale* ridotto in percentuale come da tabella riportata in appendice alle *Condizioni di Assicurazione* (Appendice 2). Nel caso in cui il *Contratto di Mutuo* preveda un periodo di *Preammortamento*, il *Capitale Assicurato* resta costante limitatamente a tale periodo. In caso di invalidità permanente accertata inferiore al 60% non è liquidato alcun *Indennizzo*.

Nel caso in cui il contratto è sottoscritto per più *Assicurati*, come indicato nel *Modulo di Adesione*, la *Somma Assicurata* è suddivisa in proporzione al numero delle persone assicurate.

Il *Capitale Assicurato Iniziale* non può essere superiore a 250.000 Euro.

#### 9.3 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA

Ferme le *Esclusioni* di *Polizza*, nel caso in cui, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* svolga una delle attività di seguito elencate, la *Somma Assicurata* per *Invalidità Totale Permanente*, s'intende ridotta del 50%:

- Fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi di artificio od esplosivi in genere
- Operatori nel campo dell'energia nucleare
- Collaudatori di auto e motoveicoli

- Manipolatori di sostanze corrosive e tossiche
- Addetti a Zoo e luna park e simili
- Guide alpine
- Palombari
- Boscaioli
- Taglialegna
- Tagliapietre
- Addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree
- Addetti all'estrazione in cave o miniere, alla costruzione o manutenzione di ponti, gallerie, grattacieli e simili
- Appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai vigili del fuoco, alla protezione civile per i rischi speciali



## 10 CHE COSA NON È ASSICURATO

### 10.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia *Invalidità Totale Permanente da Infortunio* non è valida nei seguenti casi:

- Dolo dell'*Aderente* o dell'*Assicurato* o del *Beneficiario*
- Partecipazione attiva dell'*Assicurato*: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell'*Assicurato* quali: la mutilazione volontaria; i *Sinistri* provocati volontariamente dall'*Assicurato*
- *Sinistri* che sono conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell'abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- *Infortuni* subiti a seguito di patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- *Infortunio* di volo, se l'*Assicurato* viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli, natanti a motore o aereomobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio) in competizioni agonistiche e nelle relative prove e dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – ad esempio – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- *Infortuni* che sono conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- *Infortuni* subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
- *Infortuni* subiti a seguito di uso e guida di mezzi di locomozione subacquea
- *Infortuni* subiti durante la guida di veicoli/natanti a motore diversi da autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto, per uso privato, e in ogni caso, se il conducente *Assicurato* è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti
- *Infortuni* subiti a seguito della pratica, anche solo occasionale avente carattere amatoriale e/o ricreativo di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, football americano, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, discesa su rapide (rafting), regate oceaniche e traversate in altomare effettuate in solitario, sport equestri che prevedano un tesseramento alle competenti federazioni sportive, free climbing, jumping e sport costituenti per l'*Assicurato* attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata
- Invalidità a seguito di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da *Infortunio*
- *Infortuni* subiti a seguito di terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- *Infortuni* subiti a seguito di arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale.

### Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



All'*Assicurato* è riconosciuta un'invalidità totale permanente a seguito di un infortunio subito durante un terremoto.



## 11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

### 11.1 FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie* relative alla garanzia *Invalità Totale Permanente da Infortunio pari o superiore al 60%*.

ART. 9.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia
<i>Invalità Totale Permanente da Infortunio</i>	59%

#### Esempi di applicazione della Franchigia:

	<b>Sinistro:</b> <i>Infortunio</i> che provochi una invalidità accertata pari al 10%	<b>Franchigia:</b> 59%
	<b>Somma Assicurata:</b> € 120.000 (importo già calcolato come previsto dall'Allegato 2)	<b>Indennizzo:</b> nessun Indennizzo
	<b>Sinistro:</b> <i>Infortunio</i> che provochi una invalidità accertata pari al 60%	<b>Franchigia:</b> 59%
	<b>Somma Assicurata:</b> € 120.000 (importo già calcolato come previsto dall'Allegato 2)	<b>Indennizzo:</b> € 120.000



## 12 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 12.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed un altrettanto rapida liquidazione, è importante che l'*Assicurato* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it).

Tale modulo di denuncia può essere presentato al *Contraente*, oppure inviato direttamente a *Credemassicurazioni S.p.A.* - via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'*Area Riservata - Home Insurance* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Unitamente al modulo di denuncia di *Sinistro* deve essere allegata la seguente documentazione relativa all'*Assicurato*:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di *Invalità Totale Permanente* emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l'attestazione del grado di Invalidità e copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
- Dichiarazione dell'*Assicurato* che libera dal riserbo i medici curanti nel dare informazioni a *Credemassicurazioni*.

*Credemassicurazioni* si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

La valutazione dell'invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di *Sinistro*.

Il diritto all'*Indennizzo* per *Invalità Totale Permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a *Beneficiari*, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'*Assicurato*, denunciato il *Sinistro* muore, per cause indipendenti dalle lesioni subite, prima che l'*Indennizzo* sia pagato, *Credemassicurazioni*, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*, liquida, in assenza di diversa designazione da parte dell'*Aderente*, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali l'importo già concordato o, in alternativa, l'importo offerto.

Se l'*Assicurato* muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell'*Infortunio* denunciato e prima che siano effettuati

gli accertamenti e verifiche previsti in *Polizza, Credemassicurazioni* liquida, in assenza di diversa designazione da parte dell'*Aderente*, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*, l'importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di *Polizza*, anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dagli aventi diritto, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (ad esempio, certificato di invalidità INPS/INAIL) insieme, se non ancora prodotta, a tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.

I pagamenti sono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.

Se il pagamento non è effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, *Credemassicurazioni* corrisponde agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente, di cui all'art. 1284, primo comma del Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

Come indicato al precedente art. 3.5 - Cessazione dell'*Assicurazione*, la liquidazione dell'*Indennizzo* previsto per la garanzia *Invalità Totale Permanente da Infortunio* determina la cessazione del presente contratto assicurativo.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

#### Articolo 2952 del Codice Civile: cosa vuol dire?

Per il prodotto Avvera Protezione Infortuni l'*Assicurato* può chiedere l'*Indennizzo* a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.

## 12.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

*Credemassicurazioni* corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se al momento del *Sinistro* l'*Assicurato* è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*Infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si tiene conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.

La valutazione del grado di Invalidità Permanente è effettuata con riferimento alla tabella di cui all'allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL) - vedi Appendice 1.

## 12.3 BENEFICIARI

*Beneficiario* della presente *Polizza* relativamente alla garanzia *Invalità Totale Permanente da Infortunio* è esclusivamente l'*Assicurato*, salvo il caso indicato al precedente articolo 12.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*.

# SEZIONE MORTE DA INFORTUNIO



## 13 CHE COSA POSSO ASSICURARE

### 13.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio assicurato è la *Morte* dell'*Assicurato* a seguito di *Infortunio* a condizione che:

Il *Sinistro* non rientri nei Rischi Esclusi di cui al successivo art. 14.1

I *Beneficiari* abbiano adempiuto agli oneri di cui all'art. 16.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*

### 13.2 SOMME ASSICURATE

La *Somma Assicurata* per il caso di *Morte* da *Infortunio* consiste in un importo pari al *Capitale Assicurato Iniziale* ridotto in percentuale come da tabella riportata in appendice alle *Condizioni di Assicurazione* (Appendice 2). Se il *Contratto di Mutuo*

prevede un periodo di *Preammortamento*, il *Capitale Assicurato* resta costante limitatamente a tale periodo.

L'*Indennizzo* non è cumulabile con quello per *Invalidità Totale Permanente da Infortunio*.

Se il contratto è sottoscritto per più *Assicurati*, come indicato nel *Modulo di Adesione*, la *Somma Assicurata* è suddivisa in proporzione al numero delle persone assicurate.

Il *Capitale Assicurato Iniziale* non può essere superiore a 250.000 Euro.

Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, *Credemassicurazioni* liquida ai *Beneficiari* la *Somma Assicurata* dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dall' art. 58 e seguenti del Codice Civile. Se risulta che l'*Assicurato* è vivo dopo che *Credemassicurazioni* ha pagato l'*Indennizzo*, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei *Beneficiari*, della somma loro pagata. L'*Assicurato* avrà così diritto all'*Indennizzo* spettante ai sensi di *Polizza* per altri casi eventualmente assicurati.

### 13.3 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA

Ferme le *Esclusioni di Polizza*, se al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* svolge una delle attività di seguito elencate, la *Somma Assicurata* per la garanzia *Morte da Infortunio* s'intende ridotta del 50%:

- Fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi di artificio od esplosivi in genere
- Operatori nel campo dell'energia nucleare
- Collaudatori di auto e motoveicoli
- Manipolatori di sostanze corrosive e tossiche
- Addetti a Zoo e luna park e simili
- Guide alpine
- Palombari
- Boscaioli
- Taglialegna
- Tagliapietre
- Addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree
- Addetti all'estrazione in cave o miniere, alla costruzione o manutenzione di ponti, gallerie, grattacieli e simili
- Appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai vigili del fuoco, alla protezione civile per i rischi speciali



## 14 CHE COSA NON È ASSICURATO

### 14.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia *Morte da Infortunio* non è valida nei seguenti casi:

- Dolo dell'*Aderente* o dell'*Assicurato* o del *Beneficiario*
- Partecipazione attiva dell'*Assicurato*: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell'*Assicurato* quali: la mutilazione volontaria; i *Sinistri* provocati volontariamente dall'*Assicurato*
- i *Sinistri* che sono conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell'abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- *Infortuni* subiti a seguito di patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- *Infortunio* di volo, se l'*Assicurato* viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli, natanti a motore o aereomobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio) in competizioni agonistiche e nelle relative prove e dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – ad esempio– spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- *Infortuni* che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- *Infortuni* subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
- *Infortuni* subiti a seguito di uso e guida di mezzi di locomozione subacquea

- *Infortunati* subiti durante la guida di veicoli/natanti a motore diversi da autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto, per uso privato, e in ogni caso, se il conducente *Assicurato* è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti
- *Infortunati* subiti a seguito della pratica, anche solo occasionale avente carattere amatoriale e/o ricreativo di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, football americano, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, discesa su rapide (rafting), regate oceaniche e traversate in alto mare effettuate in solitario, sport equestri che prevedano un tesseramento alle competenti federazioni sportive, free climbing, jumping e sport costituenti per l'*Assicurato* attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata
- Invalidità a seguito di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da *Infortuno*
- *Infortunati* subiti a seguito di terremoto, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- *Infortunati* subiti a seguito di arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale.
- *Infortunati* subiti a seguito di arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale.

### Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



L'*Assicurato*, durante una sessione di rafting, sbatte violentemente la testa contro un masso e muore

## 15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



### 15.1 FRANCHIGIE

La garanzia *Morte da Infotuno* non prevede *Franchigie*.

## 16 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



### 16.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che gli aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it).

Tale modulo di denuncia può essere presentato al *Contraente*, oppure inviato direttamente a *Credemassicurazioni S.p.A.* - via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

Unitamente al modulo di denuncia di *Sinistro* deve essere allegata la seguente documentazione relativa all'*Assicurato*:

- Copia del documento d'identità e codice fiscale dell'*Assicurato*, indirizzo e recapito telefonico della persona che denuncia la *Morte dell'Assicurato*
- Certificato di morte dell'*Assicurato*
- Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi
- Qualora fra i *Beneficiari* vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri *Credemassicurazioni* circa il reimpiego della quota spettante al minorenne

*Credemassicurazioni* si riserva la possibilità di chiedere ai *Beneficiari* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

*Credemassicurazioni* effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del *Beneficiario*. Ogni pagamento è effettuato direttamente da *Credemassicurazioni* al *Beneficiario*.

## 16.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

*Credemassicurazioni* corrisponde l'*Indennizzo* purché la *Morte* dell'*Assicurato* sia conseguenza esclusiva di un *Infortunio* e che si sia verificata entro due anni dal giorno dell'*Infortunio* stesso.

## 16.3 BENEFICIARI

In caso di *Morte* dell'*Assicurato* dovuto esclusivamente ad *Infortunio*, i *Beneficiari* delle prestazioni di cui alla *Polizza* sono designati dall'*Assicurato*.

In particolare, all'atto della sottoscrizione del *Modulo di Adesione*, l'*Assicurato* designa i suoi Eredi Legittimi o Testamentari come *Beneficiari* in caso di morte. L'*Assicurato* può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

## APPENDICE 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

### TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE

(Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124)

DESCRIZIONE	PERCENTUALI
Sordità completa di un orecchio	15%
Sordità completa bilaterale	60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%

Altre menomazioni della facoltà visiva: vedasi la tabella seguente:

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

#### Note

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
- La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
  - Con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
  - Con visus corretto di 7/10 18%
  - Con visus corretto di 6/10 21%
  - Con visus corretto di 5/10 24%
  - Con visus corretto di 4/10 28%
  - Con visus corretto di 3/10 32%
  - Con visus corretto inferiore a 3/10 35%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

DESCRIZIONE	PERCENTUALI	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
	Arto dominante	Arto non dominante
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio		
	Arto dominante	Arto non dominante
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
a) in semipronazione	40%	35%

b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri	11%	

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della *Somma Assicurata* per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Se l'invalidità permanente non è determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa è determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

## APPENDICE 2 - TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE E PER MORTE

Nel caso di *Invalità Totale Permanente* accertata pari o superiore del 60% e per il caso di *Morte*, l'*Indennizzo* corrisponderà al *Capitale Assicurato Iniziale* ridotto in percentuale come da tabella sotto indicata. Nel caso in cui il *Contratto di Mutuo* preveda un periodo di *Preammortamento*, il *Capitale Assicurato* resterà costante limitatamente a tale periodo.

DURATA DELLA COPERTURA							
	5 ANNI	10 ANNI	15 ANNI	20 ANNI	25 ANNI	30 ANNI	35 ANNI
Anno	% su capitale iniziale	% su capitale iniziale	% su capitale iniziale	% su capitale iniziale	% su capitale iniziale	% su capitale iniziale	% su capitale iniziale
1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	82,26%	92,41%	95,70%	97,28%	98,18%	98,74%	99,10%
3	63,46%	84,37%	91,15%	94,40%	96,25%	97,39%	98,15%
4	43,52%	75,85%	86,32%	91,35%	94,20%	95,97%	97,14%
5	22,40%	66,81%	81,21%	88,11%	92,03%	94,47%	96,07%
6		57,23%	75,78%	84,68%	89,73%	92,87%	94,94%
7		47,08%	70,03%	81,04%	87,29%	91,18%	93,74%
8		36,32%	63,94%	77,18%	84,70%	89,38%	92,47%
9		24,91%	57,48%	73,09%	81,96%	87,48%	91,12%
10		12,82%	50,63%	68,76%	79,06%	85,46%	89,69%
11			43,37%	64,17%	75,98%	83,33%	88,17%
12			35,68%	59,30%	72,71%	81,06%	86,56%
13			27,52%	54,14%	69,25%	78,66%	84,86%
14			18,88%	48,67%	65,58%	76,12%	83,06%
15			9,71%	42,87%	61,70%	73,42%	81,14%
16				36,73%	57,58%	70,56%	79,11%
17				30,21%	53,21%	67,53%	76,96%
18				23,30%	48,58%	64,31%	74,68%
19				15,98%	43,67%	60,91%	72,27%
20				8,22%	38,47%	57,30%	69,70%
21					32,95%	53,47%	66,99%
22					27,11%	49,41%	64,11%
23					20,91%	45,11%	61,06%
24					14,34%	40,56%	57,83%
25					7,38%	35,72%	54,40%
26						30,60%	50,77%
27						25,17%	46,91%
28						19,42%	42,83%
29						13,32%	38,50%
30						6,85%	33,92%
31							29,05%
32							23,90%
33							18,44%
34							12,65%
35							6,51%



Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.  
Polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000013ZB

**Contraente:** Credito Emiliano S.p.A.

### Aderente

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

### Dati relativi al Contratto di Mutuo

n.	preammortamento (mesi)
----	------------------------

### Estremi dell'Adesione alla copertura assicurativa

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata (mesi)
----------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------

### Dati relativi alla copertura assicurativa

capitale assicurato iniziale

### Persone Assicurate (1)

1) Cognome Nome (Aderente - intestatario mutuo)	Sesso:	Data di nascita:
2) Cognome Nome (cointestatario mutuo)	Sesso:	Data di nascita:
3) Cognome Nome (cointestatario mutuo)	Sesso:	Data di nascita:

(1) nel caso in cui ci sia una pluralità di assicurati, il capitale assicurato verrà suddiviso in proporzione al numero delle persone assicurate

### Beneficiari in caso di morte dell'assicurato

1° Assicurato - Aderente - intestatario del mutuo	2° Assicurato - cointestatario del mutuo	3° Assicurato - cointestatario del mutuo
---	--	--

**Gli Assicurati dichiarano, ai sensi dell'art. 191 Codice Civile, di essere a conoscenza che l'evento assicurato dall'assicurazione è sulla di lui vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto di assicurazione.**

1° Assicurato - Aderente - intestatario del mutuo ➔	2° Assicurato - cointestatario del mutuo ➔	3° Assicurato - cointestatario del mutuo ➔
--	---	---

### Dati relativi al premio

premio unico	di cui costi a carico dell'Aderente parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (2)	di cui imposte	di cui premio detraibile
--------------	---	----------------	--------------------------

(2) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge

### Il sottoscritto Aderente:

- prende atto che Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato la polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n° 90000013ZB in nome e nell'interesse dei propri clienti sottoscrittori di Contratti di Mutuo e in abbinamento a detti contratti
- dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto
- di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata
- di aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi;
- dichiara di essere informato che, come previsto dall'art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Per esercitare tale diritto, l'Aderente deve inviare comunicazione a Credemassicurazioni nei modi stabiliti dall'art. 3.4
- di essere informato e di accettare che Credemassicurazioni si riserva di esercitare il diritto di recesso, nelle modalità indicate all'art. 3.2. delle Condizioni di Assicurazione in caso di dichiarazioni non corretta relativa alle coperture assicurative in essere a favore dell'Assicurato
- di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni (Mod. CRSMO03883D0226), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod. CRSMO03883T0226), Documento Informativo sul trattamento dei dati personali
- di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori polizze contro i rischi infortunio il cui capitale, se sommato al capitale assicurato iniziale previsto dalla presente polizza ecceda l'importo di Euro 500.000,00
- di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza

firma Aderente





Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.  
 Polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000013ZB

**Contraente:** Credito Emiliano S.p.A.

**Aderente**

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

**Estremi dell'Adesione alla copertura assicurativa**

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata (mesi)
----------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------

**Credemassicurazioni rende noto che:**

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.
- L'Aderente ha diritto di richiedere a Credemassicurazioni le credenziali per l'accesso all'area riservata

Il sottoscritto Aderente dichiara, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

**SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ->** art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato; art. 1.2 - Aggravamento del Rischio; art. 1.3 - Persone Assicurabili - persone assicurate - limiti d'età; art. 1.4 - Limiti di capitale assicurato; art. 2.1 - Decorrenza e durata delle coperture; art. 3.2 - Recesso da parte di Credemassicurazioni; art. 4.1 - Pagamento del premio; art. 6 - Eventi relativi al contratto di mutuo; art. 7.1 - Controversie

**SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO ->** art. 9.2 - Somme Assicurate; art. 9.3 - Riduzione della somma assicurata per attività professionale specifica; art. 10.1 - Rischi esclusi; art. 11.1 - Franchigie; art. 12.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 12.2 - Criteri di indennizzabilità

**SEZIONE MORTE DA INFORTUNIO ->** art. 13.2 - Somme Assicurate; art. 13.3 - Riduzione della somma assicurata per attività professionale specifica; art. 14.1 - Rischi esclusi; art. 16.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 16.2 - Criteri di indennizzabilità

firma Aderente

**Periodicità e mezzi di pagamento**

- Il sottoscritto Aderente prende atto che:
- il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente assicurazione è pari all'importo indicato alla voce "Premio Unico"
  - Credemassicurazioni S.p.A. ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio in forza del quale il pagamento del Premio Unico a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Credemassicurazioni S.p.A. ai fini della validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico di provvedere ad addebitare su conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "premio unico" dovuto per l'intera durata della presente assicurazione (vedi art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione).

**Consenso Privacy**

Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa privacy che mi è stata fornita, autorizzo il Titolare a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l'apertura e la gestione del rapporto contrattuale e la liquidazione delle prestazioni oppure dati particolari del soggetto interdetto/incapace che rappresento se ciò sia necessario per l'apertura o la gestione del rapporto contrattuale a lui riferito. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni.


1° Assicurato - Aderente - intestatario del mutuo 	2° Assicurato - cointestatario del mutuo 	3° Assicurato - cointestatario del mutuo 
---	--	--

luogo e data

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri

Credemassicurazioni SpA  
 Direttore Generale  
 Claudia Ferraguti





**Spett.le**  
**Credemassicurazioni S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
Via Sani 3  
42121 Reggio Emilia RE

## Polizza Avvera Protezione Infortuni: denunciemo un sinistro

- Numero di adesione \_\_\_\_\_
- Filiale \_\_\_\_\_
- Nome del tuo gestore \_\_\_\_\_

### Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome *(e dei beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)*

---

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Sesso \_\_\_\_

Domicilio/Residenza: Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Telefono/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### Denuncia

Data di accadimento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e breve descrizione a cura del cliente (o a cura dei beneficiari designati in caso di decesso dell'assicurato). In caso d'infortunio specificare luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato.

---

---

---

---

---

---

---

e pertanto richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una **X**):

#### **Invalidità Permanente grave da Infortunio**

da allegare:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l'attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica
- Eventuale verbale di incidente stradale se presente

#### **Decesso da infortunio**

da allegare a cura dei beneficiari:

- Copia del documento d'identità e codice fiscale dell'Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso
- Certificato di morte dell'Assicurato
- Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi
- Qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne

...segue

## **Dichiarazione dell'Assicurato che libera del riserbo i medici curanti**

Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed, inoltre, dichiaro di sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e di consentire alla Compagnia Assicuratrice le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma (leggibile) \_\_\_\_\_

**Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.**

**Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36**